Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax, 081/5070952

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORRE

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 41 CO. 4 E 49 C.P.A.

DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, IN PARTICOLARE TRAMITE PUBBLICAZIONE DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI SUL
SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Il Comune di **Serrara Fontana**, in persona del legale rapp.te p.t.rapp.to e difeso giusta delibera n. 124 del 29.8.2019 nonchè determina di incarico n. 313 del 24.9.2019 dall'Avv. Raffaele Pesce PSCRFL77C15E329O) con il quale elett.te domicilia in Napoli (NA) alla Via Loggia dei Pisani, 13.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 133-134-176 c.p.c., così come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente recapito e-mail box avv.raffaelepesce@legalmail.it e al seguente recapito fax 08119568900.

CONTRO

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.,

NONCHE' CONTRO

Comune di Pagani (SA) in persona del legale rapp.te p.t.

Comune di Nocera Inferiore (SA) in persona del legale rapp.te p.t.

Comune di Agropoli (SA) in persona del legale rapp.te p.t.

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

Comune di Vico Equense (NA) in persona del legale rapp.te p.t.;

Comune di Positano, in persona del legale rapp.te p.t.

Comune di Pozzuoli (NA) in persona del legale rapp.te p.t.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- a) Del decreto dirigenziale Regione Campania n. 282 del 09.08.2019, nei limiti dell'interesse della ricorrente quale in seguito perimetrato;
- b) Del verbale di giunta regionale del 06.08.2019, richiamato nel provvedimento di cui alla lettera a), nonché del corrispondente atto giuntale in cui ne risultano trasfusi i contenuti, nei limiti dell'interesse;
- c) Del verbale n 13 del 09.08.2019 della Commissione di valutazione ignoto dei contenuti e negli estremi;
- d) Dell'avviso di selezione di cui al Decreto Legislativo n. 232 del 18.06.2019, ed in quanto lesivo;
- e) Della deliberazione di G.R. Campania n. 236 del 04.06.2019, ove mai lesiva;
- f) Del decreto dirigenziale n. 266 del 29.07.2019;

FATTO

1. Nel quadro dell'indirizzo strategico individuato dalla linea di azione denominata "rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" del POC (Piano Operativo Complementare) Regionale 2014 – 2020, la deliberazione di G.R. Campania n. 236 del 04.06.2019 (sui cui contenuti cfr. funditus il D.D. n. 232/2019: all. 1) approvava un "unitario programma regionale di interventi da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo "giugno 2019 – giu-

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

gno 2020", programmandosi risorse per complessivi € 12.000.000,00, così ripartite:

- "b.1 € 1.250.000,00 destinato ai Comuni capoluogo di provincia (Azione 1);
- b.2. € 1.500.000,00 destinato agli Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale – Itinerari (Azione 2);
- b.3. € 2.500.000,00 destinato agli Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale (Azione 3);
- b.4. € 3.000.000,00 destinato alle Iniziative promozionali sul territorio regionale (Azione 4);
- b.5. € 1.750.000,00 destinato agli Eventi inseriti nel contesto culturale per la promozione turistica (Azione 5);
- b.6. € 500.000,00 destinato alla realizzazione del Programma integrato "Sannio Falanghina" - "Città Europea del Vino" 2019 (Azione 6);
- b.7. € 1.500.000,00 destinato al potenziamento della promozione turistica e valorizzazione dell'immagine della Campania attraverso le produzioni audiovisive (Azione 7)".
 - 2. Con la medesima deliberazione giuntale, si stabiliva, inoltre e per quanto di rilievo (cfr., ancora, all. 1), che: "l'individuazione delle proposte progettuali che andranno a costituire il programma in questione avvenga, tra l'altro, con procedura selettiva per i Comuni non capoluogo di provincia della Campania, disciplinata da apposito Avviso Pubblico adottato dalla Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo secondo le direttive contenute nel presente provvedimento relativamente alla Azione 3 "Eventi di rilevanza"

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

nazionale ed internazionale [......] c.1.2 Azione 3 - Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale: individuazione di eventi di importo non eccedente €
70.000,00 (settantamila/00) per proposte deiComuni in forma singola...";

- 3. La deliberazione de qua, dunque, fissava le direttive della linea strategica "rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", precisando, per ciò che qui interessa, che:
- (i) i Comuni non capoluogo, beneficiari dei finanziamenti, avrebbero potuto presentare e/o partecipare, esclusivamente, con un'unica proposta progettuale per l'intero programma sia in forma singola che associativa;
- (ii) i Comuni non capoluogo, beneficiari dei finanziamenti, avrebbero dovuto garantire il rispetto dell'importo complessivo della proposta progettuale
 presentata e, pertanto, qualora vengano meno talune delle eventuali fonti di entrata ulteriori rispetto al finanziamento regionale, dovranno accollarsi le
 spese per un valore corrispondente alle entrate cessate, pena la non concessione
 o la revoca del finanziamento.
- 4. Le direttive di cui alla deliberazione di G.R. 236/2019 sono state sostanzialmente recepite ed attuate dall'avviso pubblico "a valle" di cui al D. D.
 n. 232 del 18.06.2019, il quale (cfr. punti 3.1.2; 3.2; e 3.5), con riguardo
 all'Azione 3 del programma, ribadisce le condizioni di ammissibilità al finanziamento id. est ammontare massimo del cofinanziamento regionale pari a
 70.000,00 euro; assunzione per il partecipante dell'obbligo di far fronte al venir
 meno di fonti di finanziamento extra-regionale, pena la revoca/non concessione
 del co-finanziamento regionale; partecipazione con un'unica proposta proget-

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.1)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

tuale per l'intero programma - quali descritte ai precedenti punti 2 e 3 della presente narrativa.

5. Di rilievo, ai fini che qui occupano, è peraltro il criterio E (cfr. punto 6.1 dell'avviso pubblico: all. 1) – "compartecipazione finanziaria" - di valutazione delle proposte progettuali, attraverso il quale, in sostanza, viene valorizzata la eventuale diretta partecipazione finanziaria dell'Ente proponente alla realizzazione dell'iniziativa.

Ciò significa, in sintesi, che di là dal merito tecnico della proposta [valorizzato con i criteri di valutazione da A) a D) del punto 6.1)], il fatto che l'Ente proponente finanzi, con proprie risorse, l'iniziativa progettuale comporta l'attribuzione di un punteggio:

- a) chiaramente inferiore ed in base alla formula del criterio E.1.1. se l'Ente assicura <u>un finanziamento proprio dell'iniziativa progettuale che è inferiore o pari al co-finanziamento richiesto all'Amministrazione Regionale;</u>
- b) senz'altro superiore ed in base alla formula del criterio E.1.2. se l'Ente assicura <u>un finanziamento proprio dell'iniziativa progettuale che è superiore al co-finanziamento richiesto all'Amministrazione Regionale.</u>
- 6. All'avviso pubblico in questione ha partecipato, fra gli altri, il Comune di Serrara Fontana che, con riguardo alla sola azione 3 della programmazione (come prescritto), ha richiesto il co-finanziamento regionale, per l'importo massimo consentito di 70.000,00 euro, agli effetti della realizzazione

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

dell'iniziativa progettuale denominata "Dal monte Epomeo al Borgo di Sant'Angelo".

L'iniziativa progettuale de qua (cfr. del. G.M. n. 94 del 01.07.2019, con allegati: all. 2):

- (i) è stata presentata in forma singola (come da avviso pubblico);
- (ii) comporta uscite totali per euro 157.267,80 (come da quadro D "fattibilità finanziaria" della scheda progettuale allegata all'Avviso pubblico ed inviata dall'Amministrazione Comunale);
- (iii) vede una partecipazione diretta dell'Ente Comunale proponente per un importo pari ad euro 77.267,80 (e, dunque, in misura superiore al cofinanziamento regionale, con conseguente ridondanza agli effetti del criterio di valutazione E.1.2, esposto sub 5 della presente narrativa).
- 7. Con D.D. n. 226 del 19.07.2019 (cfr. all. 3) preso atto preliminarmente che, per effetto di economie di spesa generatesi sull'azione 4, la deliberazione di G.R. n. 350 del 24.07.2019 aveva disposto una corrispondente implementazione delle risorse destinate all'Azione 3 (che, dunque, passavano da euro 2.500.000,00 ad euro 7.500.000,00) venivano, per quanto qui importa, approvati (cfr. punto 2 del "decreta"), in recepimento dei lavori della apposita Commissione di valutazione, gli elenchi:
- (i) "graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili" [all. D) al D.D. 226/2019];

Avv. Rattaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

- (ii) "proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale" [all. E) al D.D. 226/2019] "che contempla gli interventi finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili, in base all'ordine decrescente di graduatoria".
- 8. La proposta progettuale presentata dall'Amministrazione ricorrente si colloca al n. 31 della graduatoria di merito (all. D) e, dunque, in posizione assai potiore rispetto all'ultimo proponente utilmente graduato ai fini della concreta concessione del co-finanziamento (id est, il Comune di Vietri collocato al n. 107 della graduatoria: cfr. all. E) cit.].
- 8.1 La proposta *de qua*, peraltro, non solo è brillante per il suo merito tecnico (il punteggio complessivo riportato è pari 70,30 [cfr. all. E] al "lordo" del punteggio pari a 7,30 conseguito [cfr. all. D] in ragione del criterio E.1.2, economico e non tecnico); ma, a correttamente considerare, brilla pure per il punteggio di ordine economico conseguito in relazione al criterio E.1.2. del punto 6.1 del bando.

In tale ultima prospettiva, va infatti sottolineata la circostanza che, su centosette (107) proposte ammesse a finanziamento regionale, soltanto tre (3) hanno ottenuto un punteggio superiore a 7,30 (ossia Sorrento, graduata al n. 3, con punteggio pari a 10,00; Ischia, graduata al n. 14, con punteggio pari a 7,36; Piano di Sorrento, graduata al n. 15, con punteggio pari a 7,31).

Ciò traduce l'enorme sforzo finanziario dell'Amministrazione ricorrente che, pur di vedere realizzata una determinante iniziativa per lo sviluppo turistico del proprio territorio (per la quale cosa è determinante l'intero co-finanziamento regionale ammesso), ha inteso massicciamente finanziarlo con risorse proprie.

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax, 081/5070952

*** *** ***

9. Sennonché, accade a questo punto qualcosa di inaccettabile e, senz'altro, ai limiti dell'incredibile.

Con decreto dirigenziale n. 282 del 09/08/2019 (all. 4) – oggetto della presente impugnativa in uno agli atti presupposti - l'Amministrazione regionale, per quanto di interesse, decreta come segue:

"[...] 3. di rideterminare le risorse destinate alle AZIONI 2 e 3 dell'Avviso Pubblico per la selezione di eventi da inserire nel programma unitario di eventi per la promozione turistica della Campania di rilevanza nazionale ed internazionale periodo "giugno 2019 - giugno 2020", approvato con decreto dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 (pubblicato sul BURC n. 35 del 20/06/2019), sulla base del criterio "...volto a ridurre l'importo massimo previsto dal medesimo Avviso, garantendo il 65% delle risorse richieste dai Comuni, al fine di redistribuire le economie derivanti da tale intervento per coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale...;

- 4. di precisare che:
- 3.1. per l'Azione 2, si è proceduto ad una riduzione del 33,33% sufficiente a finanziarie tutti i progetti presentati;
- 3.2. per l'Azione 3 si è proceduto ad una riduzione del 35%, utile allo scorrimento della graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 266/2019;
- 3.3. per l'Azione 4, tutti i progetti presentati sono risultati beneficiari del finanziamento POC 2014/2020 per cui la graduatoria è interamente esaurita;

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

5. di approvare, per effetto di quanto sopra esposto, per ciascuna delle tre Azioni dell'Avviso Pubblico in parola, a rettifica e integrazione del decreto dirigenziale n. 266 del 29/07/2019 l'Elenco delle Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020 - Linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", in base all'ordine decrescente di posizione di cui alle "Graduatorie di merito" approvate con il medesimo decreto dirigenziale n. 266/2019 fino a concorrenza delle risorse disponibili".

9.1. Ora, come non può di certo di sfuggire all'Ecc.mo Collegio, la portata degli atti e dei provvedimenti gravati si traduce in ciò che, al fine di assicurare – indipendentemente dal merito tecnico della proposta progettuale presentata dai proponenti – un co-finanziamento regionale ad un numero manifestamente superiore di proposte (concernenti l'azione 3 del programma) ammissibili [e, dunque, lo scorrimento della graduatoria di merito [ex all. D) al D. D. n. 226 del 19.07.2019, oltre la posizione n. 107 di cui all'All. E) e fino al n. 167 come da all. B) al n. 282 del 09/08/2019] si provvede a ridurre del 35% il co-finanziamento già richiesto (da ciascun proponente) ed accordato alle (n. 107) "Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale" ex all. E) al D. D. n. 226 del 19.07.2019.

Con riguardo specifico alla proposta progettuale della ricorrente, ciò significa che, a fronte di un progetto esclusivamente realizzabile con l'impiego di un budget pari a €157.267,89, la quota di co-finanziamento regionale passa dai

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

70.000,00 euro - richiesti dall'Amministrazione ed ammessi - ad euro

45.000,00: il che, in sintesi, vuol dire ulteriormente non poter più realizzare il

progetto, non potendo il Comune di Serrara Fontana - di modeste dimensioni

ed entrare - finanziare ancora il progetto né rimodularlo, stante la sua unitarietà

tecnico/artistica.

9.2 Perché poi gli abnormi atti impugnati abbiano potuto venire ad esistenza, è

questione che il decreto dirigenziale n. 282/2019, nella sezione "preso, altresi,

atto", ricostruisce ed esprime come segue: "a. che la Segreteria di Giunta ha

trasmesso alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo un

Estratto del Verbale di Giunta del 06/08/2019, acquisito al protocollo con n.

500372 del 08/08/2019, con il quale "...si invita la Direzione Generale compe-

tente a effettuare i necessari approfondimenti, tali da garantire ai progetti pre-

sentati a valere sulle Azioni 2, 3 e 4 previste dall'Avviso Pubblico il 65% delle

risorse richieste, ridistribuendo, quindi, le economie agli ulteriori progetti

presenti in graduatoria sulle diverse Azioni, tenuto conto della necessità di

coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale, anche riducendo l'importo

massimo previsto..."; b. del Verbale n. 13 del 09/08/2019 della Commissione

di valutazione di cui al decreto dirigenziale n.145 del 09/07/2019".

Gli atti impugnati sono illegittimi e, previa sospensione, vanno annullati alla

stregua dei seguenti

MOTIVI

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

1. Preliminarmente sulla giurisdizione del g.a. a conoscere della presente controversia.

Solo per tuziorismo difensivo, si rimarca che il G.A. vanta *potestas iudicandi* in relazione alla presente vicenda contenziosa.

Sul punto, ancora recentemente (cfr. Cass. SS. UU. ord. N. 3166/2019), il Giudice del riparto ha consolidato l'orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. U., 3 aprile 2003, n. 5170; Cass., Sez. U, 1° ottobre 2003, n. 14623; Cass., Sez. U., 1° dicembre 2009, n. 25261; Cass., Sez. U., 16 dicembre 2010, n. 25398; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549; Cass., Sez. U., 22 febbraio 2018, n. 4359; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2018, n. 16960; Cass., Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18241; Cass., Sez. U., 23 novembre 2018, n. 30418) che, in tema di contributi/sovvenzioni pubbliche, distingue le ipotesi in cui la giurisdizione sulla controversia appartenga al G.A. rispetto a quelle attratte alla giurisdizione del G.O.

Si è ribadito, dunque, che "quante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la deca-

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

denza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza. La situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. In altri termini, se è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga alla revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell'atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato, nondimeno anche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse e non di diritto. Ciò si verifica nei casi di "regressione" della posizione giuridica del destinatario della sovvenzione, allorché la mancata erogazione (o il ritiro ovvero la revoca di essa) consegua all'esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l'interesse pubblico. In tali casi, ripropositivi di un aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione della controversia azionata dal beneficiario del finanziamento trova la sede naturale nella giurisdizione amministrativa" (cfr. Cass. SS. UU. ord. N. 3166/2019)

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

Nel caso che occupa, come ricostruito sub 9.1, il ridimensionamento (relativo

all'azione 3) al 65% dell'importo massimo del co-finanziamento regionale ri-

chiesto ed ottenuto dai progetti utilmente graduati, trova la sua giustificazione

- secondo la fuorviata prospettiva dell'Amministrazione regionale - "nella ne-

cessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale" attraverso la redi-

stribuzione del 35% - "le economie" (?!) - derivante dal diffalco arbitrariamen-

te praticato.

Orbene, non vi è dubbio che la "necessità di coprire, ove possibile, tutto il ter-

ritorio regionale" costituisca il risultato della valutazione compiuta

dall'Amministrazione regionale e che conchiude l'aspetto di ponderazione de-

gli interessi pubblici sottesi", vuoi in termini di rinnovata valutazione

dell'interesse pubblico originario, vuoi in termini di sopravvenuti motivi di

pubblico interesse (essendo escluse, nella specie, ragioni di legittimità degli atti

a "monte").

Tanto evidenziato in punto di giurisdizione, può passarsi al merito della con-

troversia.

2. Violazione e falsa applicazione art. 97 cost e del principio di buona ammi-

nistrazione - violazione e falsa applicazione dei principi generali di tipicità

degli atti amministrativi, nonché dei principi generali di governo

dell'autotutela amministrativa - violazione e falsa applicazione art. 21 quin-

ques e nonies L. 241/90- Violazione e falsa applicazione dei principi di tra-

sparenza, par condicio dei concorrenti ed imparzialità di governo delle pro-

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

cedure ad evidenza pubblica – eccesso di potere per inesistenza dei presuppo-

sti in fatto ed in diritto, sviamento, abnormità e sproporzione

Con specifico ma limitato riguardo alla posizione dell'Ente ricorrente, cui va

circoscritto l'interesse ad impugnare, la determinazione amministrativa di "ri-

determinazione", contenuta nell'impugnato decreto dirigenziale n. 282/2019 (e

negli atti presupposti), si traduce, come esposto, nel diffalco del co-

finanziamento regionale (richiesto ed ottenuto per euro 70.000: importo mas-

simo, come visto sopra, richiedibile ai sensi dell'avviso pubblico D. D. n. 232

del 18.06.2019) per una quota pari al 35%.

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dal decreto contestato - che è di

rettifica della graduatoria – non vi è dubbio che si sia al cospetto di atto quali-

ficabile come espressione di autotutela amministrativa (sub specie di ritiro,

ritiro parziale, revoca o revoca parziale) esercitata in funzione del consegui-

mento del preteso interesse pubblico a "coprire, ove possibile, tutto il territorio

regionale"...

Il che è vero - e ciò va rimarcato alla luce della oscurità degli atti impugnati -

sia:

(i) quando la rideterminazione abbia "colpito" il punto 3.1.2. dell'avviso

pubblico (in parte qua individua in 70.000 euro l'importo massimo concedibile

a titolo di co-finanziamento ovvero in parte qua non prevede l'aliquota del

65% sul massimo importo concedibile e pari a 70.000 euro); nel qual caso il

diffalco - e, prima ancora, la parziale modifica del provvedimento di ammis-

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

sione al finanziamento (integrato nella graduatoria) - costituisce effetto

dell'autotutela condotta sull'avviso;

(ii) sia allorché, per converso, la rideterminazione abbia inteso incidere di-

rettamente sul D. D. n. 226 del 19.07.2019, in parte qua, approvando la gra-

duatoria delle proposte ammissibili, individua la proposta del Comune di Serra-

ra Fontana quale beneficiaria del finanziamento in ragione del suo utile collo-

camento in graduatoria (n. 31); nel qual caso, l'oggetto dell'autotutela contesta-

ta – che si manifesta con il diffalco del 35% - è rappresentato dal provvedimen-

to di ammissione al finanziamento, parte della graduatoria di merito comples-

siva (che integra "atto plurimo").

In qualunque caso, è certo che i provvedimenti impugnati siano illegittimi per

violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e, dunque, per omessa comunicazione di

avvio del procedimento di autotutela.

La fondatezza della doglianza, peraltro, non è in alcun modo scalfita dalla ipo-

tetica gravosità procedurale che si lega al numero destinatari – tutti determinati

ed individuati pervero - degli atti gravati.

Ciò perché, come è evidente, ben avrebbe potuto (e dovuto) l'Amministrazione

ricorrere ad una pubblicazione per proclami sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Campania, sì come ricavabile dall'art. 8 co. 3 della L. 241/90, nonché

analogicamente, da altre disposizioni normative (quali, esemplificativamente,

l'art. 11 co. 2 del D.P.R. 327/01).

Quanto all'utilitas che l'apporto partecipativo del Comune ricorrente, si rinvia

ai successivi motivi.

Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax, 081/5070952

3. Stessa rubrica del motivo 2 – illegittimità per distinto profilo. – violazione e falsa applicazione art. 14 del D.D. n. 282/2019 recante l'avviso pubblico

Il principio della ragione più liquida impone di censurare gli atti gravati in punto di inesistenza ed abnormità del presupposto che essi elevano a fondamento della determinazione di provvedere in autotutela: *id est*, la "necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale".

I. Anzitutto, emerge in modo meridiano come il reale scopo dell'autotutela contestata sia rappresentato piuttosto dalla necessità di distribuire "a pioggia" il co-finanziamento regionale, indipendentemente cioè dalla bontà e dal merito tecnico della proposta progettuale e, dunque, in ultima analisi per ragioni che appaiono "meta-amministrative".

Considerato preliminarmente che il punteggio a disposizione della Commissione di valutazione per il merito tecnico del progetto è pari a max punti 90 [cfr. punto 6.1, criteri da A) a D) dell'Avviso Pubblico], vi è da dire che la fondatezza della doglianza discende, pianamente, dalla lettura congiunta degli allegati D) al D. D. n. 232/2019 e B) al D.D. n. 282/2019.

Il diffalco arbitrariamente subito (anche) dall'Amministrazione ricorrente, infatti, andrà ad alimentare (anche) proposte assolutamente deteriori sotto il profilo tecnico e che (ai sensi del criterio E.1.1 dell'avviso) assicurano una copertura con fondi propri del progetto assolutamente nulla ovvero irrisoria.

Si consideri, esemplificativamente, il caso del Comune di Monocalzati, collocatosi al n. 156 in graduatoria, il quale ha conseguito un punteggio complessivo

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4)

Tel. 081/982727 - Fax, 081/5070952

di 55,10 di cui solo 0,10 punti in applicazione del criterio E.1.1 cd. comparte-

cipazione.

Ciò significa che:

a) il merito tecnico del progetto riporta 55,00 punti su 90 a disposizione

della Commissione e, dunque, trattasi di proposta tecnicamente assai deluden-

a giustificare l'attribuzione del punteggio di 0,10 per il criterio della

compartecipazione (stante la formula applicabile QC [quota partecipazione di-

retta]/QR [quota regionale richiesta] * 7), milita la sola ragione di una quota di

partecipazione diretta irrisoria.

Ovviamente, gli esempi possono moltiplicarsi, osservando incidentalmente che,

per numerose proposte progettuali, il punteggio per la compartecipazione è ad-

dirittura pari a zero [cfr. il richiamato all. D)]

Tutto quanto precede fonda la conclusione che l'effettiva ratio del provvedi-

mento consiste nell'accontentare un po' tutti, nel profondere contributi - co-

munque nei limiti delle risorse disponibili – a pioggia, piuttosto che per merito

tecnico: il che conclama la ricorrenza del denunziato vizio di sviamento della

funzione.

Questione, quest'ultima, del resto percepibile allorché gli atti gravati utilizzano

l'espressione "economie" (ossia la somma dei diffalchi operati), la quale sa-

rebbe propriamente da utilizzarsi se e solo se le risorse disponibili non siano

destinate e non quando, come nella specie, lo sarebbero compiutamente in fun-

zione della realizzazione dei progetti risultati beneficiari del co-finanziamento.

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

II. L'esercizio del potere di autotutela avviene in modo assolutamente immoti-

vato e/o con motivazione abnorme.

L'espressione "necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale"

è all'evidenza anodina e implica diverse opzioni ermeneutiche, ossia:

a) anzitutto, che l'originaria graduatoria delle proposte beneficiarie, non-

copra tutto il territorio regionale. In questa evenienza, tuttavia, Ma allora si do-

vrebbe spiegare, a pena di illegittimità, il perché. Nella specie, per converso,

una tale spiegazione difetta e la ragione dell'omissione sta nella circostanza,

desumibile dalla lettura dell'Allegato E) cit., che la copertura del territorio re-

gionale è ampiamente assicurata;

b) in secondo luogo che, nonostante le proposte dell'Allegato E) coprano

il territorio regionale, non lo facciano sufficientemente e si imporrebbe una ul-

teriore copertura. Ma, anche in questo caso, si dovrebbe almeno spiegare: (i) in

che termini quella "copertura" non è sufficiente e, soprattutto, se la "copertura

che si intende assicurare" risulti di carattere quantitativo (cioè numero maggio-

re possibile di Enti locali "coperti") o di carattere qualitativo (essendo "sotto-

rappresentata" una certa area geografica e quale; es. l'avellinese ovvero il ca-

sertano etc.); (iii) ancora, la effettiva capacità dell'intervento in autotutela di

assicurare l'obiettivo che la ispira e, dunque, se la copertura raggiunta come da

allegato B al d.d. n. 282/2019 abbia realizzato l'obiettivo in esame.

Tutto questo difetta.

La verità è che la motivazione che assiste gli atti impugnati è apparente, gene-

rica e perplessa, tutt'affatto che espressiva di una congrua istruttoria volta ad

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

accertare il conseguimento, a mezzo dell'esercizio dell'autotutela, del pubblico

interesse specifico.

III. La motivazione che assiste gli atti impugnati inoltre dovrebbe, al più, dirsi

espressione dell'esercizio di poteri di autotutela che cristallizzano una valuta-

zione su motivi di sopravvenuto interesse pubblico.

Ora, la questione centrale è che la revoca totale o parziale che sia – si come

ogni forma di autotutela che non si identifica nell'annullamento d'ufficio - è

inibita, quanto al "sopravvenuto motivo di pubblico interesse", dalla previsione

dell'art. 21 quinques L. 241/90 che, infatti, fa salva la materia dei contributi e

delle sovvenzioni da una tale species dello jus poenitendi.

IV. In linea di stretta correlazione con quanto esporto sub III, va peraltro sog-

giunto che, ove la motivazione su cui si fondano gli atti impugnati, andasse più

propriamente ricondotta alla rinnovata valutazione del pubblico interesse origi-

nario quale presupposto dell'esercizio di autotutela, il provvedimento sarà pa-

rimenti illegittimo per la ragione che lo jus poenitendi avrebbe dovuto travol-

gere l'intero avviso pubblico e tutti gli atti del procedimento che vi conseguo-

no.

Ciò perché una rinnovata valutazione dell'originario interesse pubblico – nei

termini in cui si è materializzata - significa sconfessa radicalmente la filosofia

complessiva che informa l'avviso pubblico.

Ora, conferma una tale linea di doglianza proprio l'art. 14 dell'avviso pubblico

- in parte qua (sebbene per ben diverse finalità di pubblico interesse qui assen-

ti) stabilisce la salvezza "della facoltà della Regione Campania di revocare, in

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

qualsiasi momento, la presente selezione pubblica": disposizione, per conver-

so, violata e falsamente applicata dagli atti gravati laddove essi la elevano a

fonte del potere esercitato e contestato in questa sede.

4. Stessa rubrica del motivo 2 – illegittimità per distinto profilo

Il decreto n. 282/2019 - in preteso assolvimento del "mandato" ricevuto in for-

za dell'""Estratto del Verbale di Giunta del 06/08/2019, acquisito al protocol-

lo con n. 500372 del 08/08/2019" (cfr. punto 9.2. della parte in fatto) - provve-

de alla contestata rideterminazione " sulla base del criterio volto a ridurre

l'importo massimo previsto dal medesimo Avviso, garantendo il 65% delle ri-

sorse richieste dai Comuni, al fine di redistribuire le economie derivanti da ta-

le intervento per coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale..."

Il decreto, in sintesi, interviene direttamente sull'avviso pubblico e, segnata-

mente, nella parte in cui esso stabilisce (punto 3.1.2) "l'importo massimo pre-

visto dal medesimo Avviso".

Ebbene, in violazione del principio dell'autolimite e di non contraddittorietà fra

atti della medesima amministrazione, l'impugnato decreto si dimostra illegitti-

mo in quanto:

deborda dal mandato ricevuto giusta verbale di Giunta del 06/08/2019,

il quale ultimo, infatti, non detta un indirizzo volto a modificare l'avviso pub-

blico;

non si avvede che la previsione in questione dell'avviso pubblico (cfr. ii)

punto 2 della parte in fatto), costituisce diretta attuazione della deliberazione di

Avv, Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax, 081/5070952

G.R. n. 236/2019, la quale ultima, a sua volta, viene disapplicata dal decreto

impugnato.

Si insiste per l'accoglimento.

5. Stessa rubrica del motivo 2 – illegittimità per distinto profilo

Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi per contraddittorietà e per vio-

lazione dei principi generali che reggono le procedure ad evidenza pubblica,

alla stregua di concorrenti profili che sinteticamente (ex art. 3 co. 2 c.p.a) si

vanno di seguito ad esporre:

I) è di immediata intuizione che gli atti impugnati stravolgano, in modo

sostanziale, le "regole del gioco" a "carte già scoperte". Il diffalco del 35% del-

la quota di co-finanziamento, infatti, incide a) sul quadro di fattibilità economi-

ca in funzione del quale è stata predisposta la progettazione; b) sui contenuti

tecnici della proposta formulata in concreto;

I) ove l'Amministrazione ricorrente avesse ex ante saputo che la quota di

co-finanziamento regionale richiedibile (e, in concreto, ottenuta) non ammon-

tava a 70.000,00 ma a 45.000,00, avrebbe formulato ben diversa proposta pro-

gettuale, per oggetto e per plafond economico; il che si sarebbe tradotto nella

diversa distribuzione dei punteggi ad opera della Commissione. Il che, ovvia-

mente, a cascata vale per ogni partecipante;

III) gli atti impugnati, indirettamente, dispiegano ricadute sui criteri di attri-

buzione dei punteggi predefiniti dell'avviso i quali, senza alcuna modificazio-

ne, di fatto vengano rinnegati;

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.4) Tel. 081/982727 - Fax, 081/5070952

IV) la proposta presentata in concreto, in linea ed in funzione del comples-

sivo assetto dell'avviso pubblico, diventa oggi irrealizzabile, finendo di fatto

per agevolare gli Enti che hanno proposto un progetto ben più modesto tecni-

camente e, specialmente, quelli che non hanno proposto alcun finanziamento

con fondi propri o che hanno proposto irrisorie quote di partecipazione con

fondi propri.

Si insiste per l'accoglimento.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41 CO. 4 e 49 C.P.A.

Alla luce di quanto osservato nella parte in fatto al presente atto, nnché della

documentazione in atti, si rivolge istanza all'Ill.mo Presidente dell'adita Sezio-

ne, in ragione della molteplicità dei controinteressati almeno individuati nei

presentatori delle proposte progettuale graduate dal n. 108 al n. 167 dell'all. B

al D.D. n. 282/2019, di autorizzare la notificazione del ricorso introduttivo per

pubblici proclami, in particolare autorizzando la pubblicazione di esso e del

provvedimento di accoglimento della presente istanza, sul sito internet della

Regione Campania, amministrazione resistente nel procedimento contenzioso

per cui è causa (in giurisprudenza, cfr, tra le numerose, T.A.R. Lazio, Roma,

sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015).

ISTANZA CAUTELARE

La prognosi favorevole del presente giudizio emerge dai motivi che precedono.

Ricorre il danno grave ed irreparabile, atteso che la meritoria proposta proget-

tuale del Comune di Serrara Fontana è, per effetto degli atti gravati, irrealizza-

bile.



Avv. Raffaele Pesce Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (N.1) Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il valore della presente controversia è pari ad euro 650,00.

P.Q.M.

Previo accoglimento dell'istanza di pubblicazione di pubblici proclami, accogliersi la domanda cautelare ed il ricorso introduttivo, con vittoria di spese processuali, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Avv. Raffaele Pesce